



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 luglio 2014  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0358 (COD)**

---

---

**11735/14  
ADD 1**

**CODEC 1609  
MAR 113  
ENT 157**

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo ( <b>AL + D</b> ) = Dichiarazioni

---

#### **Dichiarazione della Commissione sulla competenza del comitato**

La Commissione deplora l'inclusione del considerando 24 che può creare confusione e incertezza sotto il profilo giuridico. Il ruolo dei comitati che assicurano il controllo da parte degli Stati membri sull'esercizio dei poteri di esecuzione della Commissione è definito unicamente dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, terzo paragrafo, del TFUE. Pertanto, nessun altro atto di diritto derivato può modificare o precisare ulteriormente tale ruolo. In particolare, i comitati adottano i propri regolamenti interni sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Come tali essi devono essere applicati quando il comitato esercita il proprio ruolo definito dal regolamento n. (UE) 182/2011. Ogni riferimento ai regolamenti interni al di fuori di tale contesto è superfluo e inappropriato. Esso rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.

Per quanto riguarda la possibilità del Parlamento europeo di essere invitato alle riunioni, la Commissione applicherà questo considerando in conformità alla propria prassi nell'attuazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.

### **Dichiarazione della Commissione sulla clausola "parere non espresso"**

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento 182/2011 invocare sistematicamente l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a questa norma deve rispondere ad una necessità specifica di derogare al principio in base al quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si è in presenza di una deroga alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), non può essere considerato semplicemente come un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in modo restrittivo e deve pertanto avere una giustificazione.

Prendendo atto dell'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul ricorso a questa norma la Commissione deplora che tale giustificazione non figuri in un considerando.

### **Dichiarazione della Commissione sulla consultazione di esperti nel contesto della preparazione di atti delegati**

La Commissione si rammarica per l'inclusione negli articoli 8, paragrafi 2 e 3, 11, paragrafo 3, e 27, paragrafo 6 di una disposizione che sottolinea l'importanza per la Commissione di *'effettuare consultazioni con gli esperti, compresi quelli degli Stati membri, nel corso dell'elaborazione di tali atti delegati'*. La Commissione rammenta che, nell'elaborazione e nell'adozione degli atti delegati, la Commissione è autonoma. Inoltre l'articolo 290 del TFUE contiene un elenco esaustivo delle condizioni procedurali a cui una delega può essere soggetta. Il considerando standard relativo al parere di esperti contenuto nell'intesa comune concordata tra le tre istituzioni riflette tale interpretazione.